

ALLEGATO A

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

STATUTO

(modifiche agli art. 11, 15, 29 e 36)

Articolo 11 - Convocazione del Consiglio dei delegati

1. Il Consiglio dei delegati viene convocato dal Presidente, previa deliberazione del Comitato amministrativo, non meno di due volte all'anno. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Delegati mediante lettera raccomandata o in forma telematica certificata recante l'indicazione degli argomenti da trattare, o su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi del successivo art. 34, comma 15.

2. Le riunioni del Consiglio hanno luogo di norma nella sede consorziale. **Le stesse possono svolgersi a distanza, in videoconferenza, secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento, all'uopo approvato, che garantisce il rispetto dei principi di riservatezza, la presa visione immediata degli atti, l'intervento nella discussione, lo scambio di documenti, l'espressione del voto e l'approvazione del verbale.**

3. La convocazione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata o in forma telematica certificata, **o altro sistema telematico che ne assicuri la tracciabilità,** con invio almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

5. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta in forma telematica certificata o telegramma da inviarsi non meno di tre giorni prima della data della riunione.

6. Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Delegati.

7. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Delegati almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un quinto dei presenti lo richieda, la trattazione dei nuovi argomenti dovrà essere differita alla riunione successiva.

Articolo 15 - Convocazione del Comitato amministrativo

1. Il Comitato amministrativo viene convocato non meno di sei volte all'anno d'iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta indicando gli argomenti da trattare. **Le riunioni del Comitato hanno luogo di norma nella sede consorziale o a distanza, in videoconferenza, con le modalità di cui al precedente articolo 11.**

2. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o in forma telematica certificata, **o altro sistema telematico che ne assicuri la tracciabilità,** con invio ai componenti almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

3. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma o in forma telematica certificata da inviarsi non meno di due giorni prima della data della riunione.

4. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione ai componenti del Comitato almeno 24 ore prima della adunanza.

5. Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti del Comitato, almeno un giorno prima dell'adunanza.

Articolo 29 - Votazioni

1. Di norma le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone, ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta. **La trattazione a distanza di argomenti che richiedano votazione a scrutinio segreto può avvenire solo se può essere garantita l'espressione del voto con modalità che ne assicurino la legittima riservatezza, la sicurezza della provenienza e la non modificabilità dello stesso.**

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

3. Le deliberazioni di cui all'art. 10, lettera c), aventi ad oggetto la ripartizione tra gli associati delle dotazioni idriche nell'ambito della portata concessa al Consorzio di secondo grado in derivazione dal Po, assunte a maggioranza assoluta, sono valide ove le stesse importino modifiche proporzionali alle dotazioni in atto di tutti gli associati, compatibilmente con quanto previsto a riguardo dei sottosistemi di cui all'art. 39, secondo comma. In caso contrario, è richiesto anche il preventivo, formale consenso degli associati interessati.

4. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta nella stessa adunanza e, qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.

5. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

6. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

7. Coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 28, primo comma, non sono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Articolo 36 - Imputazione e ripartizione delle spese

1. Le spese consorziali e le relative contabilità vengono imputate, secondo la loro natura e destinazione, ai seguenti centri di costo:

- funzionamento dell'ente;
- costruzione di opere di bonifica o irrigazione;
- manutenzione del sistema idrico di bonifica o irrigazione;
- esercizio del sistema idrico di bonifica o irrigazione;
- attività di ricerca e agronomico-ambientali.

2. Possono essere anche costituiti altri centri di costo per opere interessanti uno o più sottosistemi del comprensorio.

3. Le spese gravanti sugli associati vengono ripartite sulla base dei seguenti criteri principali: dotazione idrica e volume idrico utilizzato nell'anno.

4. La funzione di Cassa del Consorzio è affidata a un Istituto di credito abilitato secondo le normative nazionali. Il cassiere introita, alle rispettive scadenze, le rate dei contributi consorziali e provvede, in base agli ordini di riscossione emessi dal Consorzio, all'incasso delle altre entrate consorziali. Dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento.

5. Gli ordini di pagamento e di riscossione sono firmati dal Presidente o da un Vicepresidente e controfirmati dal Direttore dell'Area amministrativa o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente del Consorzio.